

COMUNE DI MONTELLA - (Provincia di Avellino) - Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo - Bando di Concorso - Legge 9 dicembre 1998, n.431 - art.11 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazioni.

E' indetto bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione, per l'anno 2005 e 2006, in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano in edilizia residenziale pubblica.

1. RISORSE

Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle assegnate a questo Comune dalla Giunta Regionale della Campania:

- con decreto n.829/2007 di Euro 8.140,67 annualità 2005.

- con decreto n.828/2007 di Euro 9.849,03 annualità 2006.

2. REQUISITI

Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:

A. avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall'art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f, della legge Regione Campania 2/7/1997, n.18, per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune. il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo);

B. essere titolare per gli anni di riferimento di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica.

C. Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A"

Valore ISE, per l'anno precedente a quello di riferimento, non superiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (esempio: Bando Fitti 2005 - ISE 2004), rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%.

Fascia "B"

Valore ISE non superiore all'importo di euro 15.000,00 per l'anno precedente a quello di riferimento, rispetto al quale l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%.

D. Il contributo previsto dall'art.11 della L. n.431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti per la stessa finalità;

E. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio

F. Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/1998 sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

G. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978.

3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO

A. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:

fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro

2.000,00;

fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 1.800,00.

B. Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l'importo del canone annuo corrisposto.

C. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

4. FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITA' E RISERVE

La selezione dei beneficiari avverrà mediante la formulazione di una graduatoria (distinta per eventuali riserve o unica comprendente le stesse) in funzione di un coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell'anno precedente a quello di riferimento.

A. A parità di punteggio, sarà data priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l'ordine di elencazione delle stesse:

a. soggetti nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n.431.

b. nuclei familiari senza fonte di reddito;

c. ultrasessantacinquenni;

d. famiglie monoparentali;

e. presenza di uno o più componenti disabili;

f. numero dei componenti il nucleo familiare.

Permanendo la parità, si procederà a sorteggio.

B. All'esame delle istanze ed alla predisposizione della graduatoria provvederà una commissione tecnica costituita con provvedimento della Giunta comunale.

C. Un'aliquota, non superiore al 10% della somma disponibile, potrà essere utilizzata per la concessione di contributi alla locazione a famiglie che si trovino in particolari situazioni di emergenza o di disagio abitativo (sfrattati, baraccati o particolari situazioni di priorità sociale certificate dalle Amministrazioni Comunali) nonché dei nuclei familiari che siano stati oggetto di analoghi provvedimenti regionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai punti 2 e 3.

D. I Comuni devono destinare una percentuale delle risorse a disposizione pari almeno al 70% per la fascia "A" ed utilizzare la restante quota per la fascia "B" che, comunque, non può scendere al di sotto del 20%. Di tali determinazioni occorre dare una preventiva specificazione nei bandi.

5. DOCUMENTAZIONE

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere presentata:

- dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;

- dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall'art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f della legge regionale 2 luglio 1997, n.18;

- contratto di locazione regolarmente registrato;

- ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod. F23;

- dichiarazione ISE o Autocertificazione per le annualità precedenti per le quali il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;

• copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98.

La domanda di partecipazione, presentata mediante l'apposito modello predisposto dal Comune, deve essere presentata, a mezzo di raccomandata A.R., **entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando**, pena l'esclusione.

Montella, lì 27/05/2008

Il Responsabile del Settore
(*dr. Ing. Arnaldo Chiaradonna*)